



**Università degli Studi di Messina**  
**Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato**  
(emanato con D.R. n. 919 del 24 aprile 2019)

**Art.1**

**Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.

**Art. 2**

**Oggetto del contratto**

1. L'Università degli Studi di Messina può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante la stipula di contratti di diritto privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti.

**Art. 3**

**Tipologie contrattuali**

1. L'Università può attivare le sottoindicate tipologie contrattuali:
  - a) contratti di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "*junior*";
  - b) contratti di cui alla lett. b) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "*senior*".
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al comma precedente possono essere a carico di:
  - a) fondi propri dell'Università, in coerenza ed in conformità con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo allocate;
  - b) fondi derivanti da specifici programmi di ricerca, di alta qualificazione, appositamente stanziati dal CNR, dal MIUR o dall'Unione Europea;
  - c) fondi erogati da altri soggetti terzi, pubblici o privati, nell'ambito di convenzioni stipulate a

norma dell'art. 18, comma 3, l. n. 240/2010.

3. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. n. 240/2010, i procedimenti per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato, i cui oneri siano a carico dei fondi di cui al comma 2, lett. a), sono attivati sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, l. 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lett. d), l. n. 240/2010. La programmazione, in relazione ai contratti *senior*, assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010.

4. Le convenzioni stipulate per l'attribuzione di contratti *junior*, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3, l. n. 240/2010 e 5, comma 5, lett. a), d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, hanno importo e durata non inferiore a quella del contratto e devono prevedere, in alternativa, che:

i) l'ente finanziatore versi integralmente l'importo degli oneri contrattuali al momento della stipula;

ii) a garanzia di tutti gli oneri contrattuali, l'ente finanziatore abbia ottenuto il rilascio di idonea fideiussione bancaria od assicurativa, a prima richiesta.

5. Le convenzioni stipulate per l'attribuzione di contratti *senior*, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3, l. n. 240/2010 e 5, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 49/2012, hanno importo non inferiore al costo quindicennale dei posti di ricercatore e di professore di ruolo e devono prevedere, in alternativa, che:

i) l'ente finanziatore versi integralmente l'importo degli oneri, al momento della stipula;

ii) l'ente finanziatore versi integralmente l'importo degli oneri contrattuali riferiti al primo triennio, al momento della stipula. Tale ente deve altresì impegnarsi ad ottenere il rilascio di idonea fideiussione bancaria od assicurativa, a prima richiesta, a garanzia degli oneri residui, per l'ipotesi in cui il contrattista consegua la valutazione positiva di cui all'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010;

iii) a garanzia degli oneri contrattuali del primo triennio, l'ente finanziatore abbia ottenuto il rilascio di idonea fideiussione bancaria od assicurativa, a prima richiesta. Tale ente deve altresì impegnarsi ad ottenere il rilascio di ulteriore fideiussione, a garanzia degli oneri residui, per l'ipotesi in cui il contrattista consegua la valutazione positiva di cui all'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono sottoscritte dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 9, comma 9, lett. j), del vigente Statuto d'Ateneo, e su parere favorevole del Senato Accademico.

#### **Art. 4**

##### **Contratti *junior***

1. I contratti *junior* hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata dalla struttura di afferenza sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242; possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di

servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. Nel rispetto di tale impegno, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti a tempo pieno possono essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca.

3. I contratti *junior* possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei.

4. Nel caso di contratti *junior* che prevedono il regime di tempo pieno, il contrattista può comunque optare per il regime di tempo definito a norma dell'art. 6, comma 6, l. n. 240/2010. Si applicano, in base al regime prescelto, i commi 10 e 12 dell'art. 6 l. n. 240/2010.

## **Art. 5**

### **Contratti *senior***

1. I contratti *senior* hanno durata triennale e sono riservati a candidati che hanno già usufruito di contratti *junior* di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della l. n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Ai fini del computo del triennio di cui sopra, la durata dei contratti *junior* di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente regolamento e di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 può essere cumulata reciprocamente ovvero con i periodi di attività svolti nell'ambito di assegni di ricerca, ai sensi degli artt. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 22 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri. Il regime di impegno è obbligatoriamente a tempo pieno.

2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. Nel rispetto di tali obblighi, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti possono essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca. Si applica l'art. 6, comma 10, l. n. 240/2010.

## **Art. 6**

### **Programmazione**

1. I Consigli di Dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, deliberano in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato, avanzando motivata richiesta al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare:

1. la tipologia di contratto da attivare;

2. il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

3. informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere;
4. informazioni sui diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
5. il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
6. l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
7. la copertura finanziaria, qualora questa sia esterna all'Ateneo.

2. Il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica ed alla ottimizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed ai punti-organico utilizzabili, esprime il proprio parere che trasmette al Consiglio di Amministrazione. Il parere è corredato di un compendio delle proposte, contenente l'indicazione del numero dei ricercatori a tempo determinato, dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei Corsi di laurea, dei Dipartimenti, nonché delle Unità operative complesse presso cui i ricercatori svolgeranno la propria attività.

3. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione o di finanziamenti provenienti da convenzioni di durata almeno quindicennale, nel terzo anno di contratto *senior*, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, allo scadere dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La procedura di valutazione è disciplinata, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e nell'ambito dei criteri fissati con decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, dal Regolamento relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera dopo una accurata verifica delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e dell'entità e della disponibilità delle risorse derivanti da convenzioni per finanziamenti esterni e dopo aver accertato la coerenza delle proposte con la programmazione del fabbisogno del personale.

## **Art. 7**

### **Bando**

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato con decreto del Rettore, è inserito sul sito web dell'Università ed inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il bando di selezione deve specificare:

- a) la tipologia contrattuale (*junior o senior*) e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere;
- d) informazioni sui diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni richieste, in ogni caso non inferiore a 12;
- f) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;

- g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
  - h) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato;
  - i) la struttura presso cui si svolgerà l'attività oggetto del contratto.
2. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.
  3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso modalità, anche telematiche, previste dal bando.

## **Art. 8**

### **Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e incompatibilità**

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di:
  - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
  - diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
2. Con esclusivo riferimento ai contratti *senior*, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di quelli prescritti dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
4. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili:
  - a) con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
  - b) con la titolarità di contratti di insegnamento universitari;
  - c) con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
  - d) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 9-bis, l. n. 240/2010.
5. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
6. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
8. L'esclusione dalla procedura di selezione, laddove prevista, è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

## **Art. 9**

### **Valutazione**

1. Per ciascuna procedura di selezione, la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell'Ateneo ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico. I membri della Commissione devono essere scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando ovvero, in mancanza, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere designati membri interni della Commissione: a) i professori di prima fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisite delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale; b) i professori di seconda fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisite delle domande dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari. Nei concorsi finanziati a norma dell'art. 3, comma 2, lett. b), membro interno è il titolare del programma di ricerca ovvero, in caso di mancata accettazione, si applica il periodo precedente.

2. Gli ulteriori due commissari, estranei ai ruoli dell'Università di Messina, sono selezionati a seguito di un sorteggio, attraverso idonea procedura informatica, nell'ambito dell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010. I commissari sorteggiabili devono essere in numero non inferiore a sei. La disponibilità dei Commissari deve essere preventivamente verificata dal Dipartimento, che ne dà atto nel deliberato, allegando le relative dichiarazioni. Qualora dall'elenco di cui sopra, relativo al settore concorsuale della posizione messa a bando ovvero, in mancanza, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, non si riesca ad attingere i commissari sorteggiabili disponibili, il Dipartimento, dopo averne dettagliato le motivazioni, può indicare professori di prima fascia in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettera a), allegando al deliberato la documentazione necessaria ai fini delle opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno e individua i nominativi dei commissari da sorteggiare è approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti.

3. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul portale d'Ateneo. E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione. Nei casi di rinunce, decesso o sopravvenuta indisponibilità di commissari, si procederà allo scorrimento dell'ordine dei sorteggiati per integrare la Commissione.

3-bis. Ciascun membro della Commissione è tenuto a fornire la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi - ai sensi dell'art. 51 c.p.c. - sia con gli altri componenti che con i candidati e una dichiarazione che qualifichi le tipologie di eventuali rapporti di collaborazione scientifica con i

candidati.

4. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università, individuando al proprio interno il Presidente e il Segretario. La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei candidati, da atto a verbale dell'esistenza dell'apposita dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 8 del presente regolamento. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulle singole pubblicazioni della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.

6. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, qualora prevista nel bando; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti. In ogni caso i candidati dovranno presentarsi in sede. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

7. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

8. I lavori della Commissione, ad eccezione della riunione dedicata alla discussione pubblica, dovranno svolgersi esclusivamente per via telematica. Laddove, anche per la discussione pubblica si preferisca la riunione telematica, saranno appositamente allestiti degli schermi per assicurarne la trasparenza e garantire la partecipazione dei docenti invitati in ossequio alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

9. Al termine dei lavori, la Commissione individua gli idonei alla stipula del contratto, predisponendo, altresì, sulla base dei punteggi conseguiti, una graduatoria degli idonei, dalla quale si attinge nell'ordine, non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa. La graduatoria è utilizzabile anche da parte di Dipartimenti dell'Ateneo diversi da quello che ha richiesto il posto.

10. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga, non superiore a sessanta giorni, eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di

trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

11. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo e su quello del MIUR.

#### **Art. 10** **Chiamata**

La chiamata dei ricercatori vincitori della selezione viene effettuata dal Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne definisce la data di presa di servizio.

#### **Art. 11** **Stipula del contratto**

1. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.

2. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.

3. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

4. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

#### **Art. 12** **Trattamento economico**

1. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo *junior* è pari al trattamento annuo iniziale spettante al ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno.

2. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo *senior* è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento.

#### **Art. 13** **Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro**

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto, dal presente regolamento e dal "Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n.240/2010".



2. Qualora il ricercatore sia assunto presso una struttura dell'Ateneo convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e lo stesso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.
3. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto, consegna al Consiglio della struttura di afferenza una relazione sulle attività svolte.
4. Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 3 siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.
5. È applicabile, per quanto concerne i ricercatori con contratto a tempo determinato, la disciplina delle incompatibilità con il regime di impegno prevista per i professori ed i ricercatori universitari.
6. Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. 10 della legge n. 240/2010.

#### **Art. 14**

##### **Modalità di valutazione dell'attività svolta**

1. Con riferimento alle procedure di proroga biennale dei contratti *junior* di cui all'art. 4, l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base di modalità e parametri individuati con decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del predetto decreto, la Commissione Ricerca, Innovazione e Trasferimento tecnologico, di nomina rettorale, valuta il contrattista secondo i criteri fissati dagli Organi di Governo d'Ateneo alla luce di quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo.

#### **Art. 15**

##### **Proprietà intellettuale**

L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

#### **Art. 16**

##### **Cessazione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

## **Art. 17**

### **Disposizioni finali**

Il bando di selezione pubblica può prevedere una congrua riduzione dei termini prescritti dal presente regolamento, ad eccezione di quelli fissati per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché di quelli espressamente determinati dalla legge. Il termine ridotto non può, comunque, essere inferiore a un terzo di quello originariamente previsto.